

# **Casi pratici di gestione di procedure da sovraindebitamento: Un accordo con i creditori con falcidia di crediti tributari**

# Accordo con i creditori art. 7 L. 3/2012 e ss. Modd.

*Il debitore in stato di sovraindebitamento, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 .... può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per la eventuale liquidazione dei beni.*

La parte di immagine con ID relazione r1d13 non è stata trovata nel file.

# nuovo 2<sup>^</sup> capoverso comma 1 dopo la sent. della Corte Cost. n. 245/2019

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Abolito il divieto di falcidia dei tributi UE Iva e ritenute d'acconto.

# ITER PROCEDIMENTALE DELLA FASE GIUDIZIALE AVANTI AL TRIBUNALE

1. Deposito della proposta del debitore, con assistenza obbligatoria di un legale come difensore;
2. Deposito dell'attestazione dell'Occ (ndr dei Gestori), come allegato della proposta o in autonomia nel fascicolo telematico;

La parte di immagine con ID relazione r1d13 non è stata trovata nel file.

3. Provvedimento del Giudice di ammissione alla procedura, con eventuale sospensione delle procedure esecutive pendenti e fissazione udienza per l'omologa (*non vi è automatic stay al deposito della proposta, come invece accade nel concordato preventivo*);

4. Invio ai creditori per esercizio del diritto di voto ed eventuali precisazioni del credito;

5. Ricezione voti, osservazioni e/o eccezioni;

6. Modifiche dell'accordo nate dalle precisazioni del credito e da osservazioni e/o eccezioni;

7. Eventuale attestazione integrativa Gestori;

8. Rinotifica a tutti e richiesta di rinvio di udienza al Giudice;

9. Udienza di omologa con contestuale Relazione Occ sull'esito delle votazioni;

10. Relazione definitiva dell'Occ.

La parte di immagine con ID relazione r1d13 non è stata trovata nel file.

# Caso esposto: criticità.

- ▶ Il debitore non ha ottenuto le precisazioni del credito dagli enti fiscali.
- ▶ E' tutt'ora in contenzioso con l'agenzia entrate e vuole escludere dall'accordo quel credito.
- ▶ Vuole escludere una quota di un bene immobile dalla proposta.
- ▶ La definizione agevolata per le liti tributarie non è sospesa per Covid né (a nostro parere) dal provvedimento di sospensione del Giudice.

La parte di immagine con ID relazione r1d13 non è stata trovata nel file.

# Grazie dell'attenzione

La parte di immagine con ID relazione r1d13 non è stata trovata nel file.

Avv. Elena Ceserani  
Via Santo Stefano, 29  
Bologna 051.271616